

STATUTO

COSTITUZIONE

Articolo 1

Viene costituita l'associazione denominata "Zion", con sede in Genova, Salita Superiore San Rocchino 33/6.

"Zion" è un'associazione di volontariato apolitica, apartitica e senza fini di lucro ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266. L'associazione ha durata illimitata.

La struttura dell'associazione è democratica.

SCOPO

Articolo 2

"Zion" svolge la sua attività nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, della formazione e della beneficenza. L'associazione "Zion" si propone di promuovere iniziative e materiali che possano essere di aiuto e sostegno all'individuo in suo percorso di vita come persona singola, membro di una famiglia e di una società, nell'acquisizione di maggior consapevolezza riguardo alla propria natura e potenziale.

Articolo 3

Più in particolare, "Zion " si propone di:

- tradurre, realizzare, pubblicare e diffondere materiale (scritto, audio, video ecc.) pedagogico o ispirazionale, sempre in ottemperanza alla normativa sul diritto d'autore;
- promuovere iniziative letterarie, culturali o di formazione;
- promuovere iniziative finalizzate al sostegno e all'aiuto di individui/gruppi svantaggiati dal punto di vista fisico, psichico, economico o sociale.

"Zion" ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

"Zion" non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione servono per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Articolo 4

Possono essere soci di "Zion" tutti i cittadini italiani e stranieri (regolarmente soggiornanti) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividano gli scopi dell'associazione.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Articolo 5

La qualifica di socio si perde in caso di morte o recesso volontario, per il mancato versamento della quota associativa per 2 anni di seguito o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a comportamenti del socio contrari alla lettera o allo spirito dello statuto dell'associazione. Contro l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo il socio può ricorrere al collegio dei probiviri. Il consiglio direttivo può autorizzare il subentro nell'associazione di un familiare.

Articolo 6

Nell'atto di iscrizione il socio accetta integralmente lo statuto di "Zion" e si impegna ad osservarlo, così come tutte le decisioni legalmente assunte dagli organi associativi. Inoltre è suo dovere collaborare con gli altri soci nella misura e nei modi che gli sono possibili e congeniali, al perseguimento degli scopi dell'associazione. Il socio ha diritto ad accedere a tutti i servizi dell'associazione e all'elettorato passivo e attivo.

La quota associativa è annuale ed è fissata dall'Assemblea dei Soci.

Il socio che recede volontariamente, o è escluso dall'associazione, non ha diritto alla restituzione integrale o parziale della quota associativa. Il Consiglio direttivo può tuttavia decidere in tal senso.

Articolo 7

Le prestazioni dei soci sono a carattere volontario. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'associazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che vengono comunicati preventivamente da "Zion".

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Sono organi sociali di "Zion": l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

Le cariche sociali di cui all'art. 8 sono elettive, riservate ai soci e vengono svolte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea dei soci può essere sia ordinaria che straordinaria. In via ordinaria l'assemblea è convocata all'inizio dell'anno per:

- ascoltare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione nell'anno trascorso;
- approvare il bilancio consuntivo e direttivo;
- deliberare circa gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- determinare la quota associativa;
- rinnovare il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri qualora il loro mandato sia scaduto;
- deliberare su qualsiasi argomento.

In via straordinaria l'assemblea è convocata, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci, per deliberare circa:

- lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio;
- proposte di modifica dello statuto;
- ogni altro argomento di carattere straordinario.

Articolo 11

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo avviso, con l'indicazione del giorno dei lavori, inserito nel sito ufficiale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata.

Articolo 12

Ogni socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti e votanti, salvo diversa esplicita disposizione statutaria. Il Presidente dell'assemblea è eletto dall'assemblea stessa e ne firma il verbale. Qualsiasi altra modalità del proprio funzionamento viene regolamentata dall'assemblea stessa nel rispetto dello statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il consiglio direttivo è composto da 3 o 5 membri e viene eletto dall'Assemblea dei Soci per due anni. Le modalità dell'elezione vengono stabilite dall'assemblea stessa. Se nel corso del biennio, per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri vengono a mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con altri soci che devono essere confermati dall'assemblea successiva e scadono comunque insieme al consiglio.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. In particolare, e a titolo non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo gli indirizzi generali dell'assemblea;
- eleggere fra i propri membri il Presidente di "Zion";
- nominare il segretario;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività dell'associazione in nome e per conto della stessa;
- assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente dell'associazione;
- proporre all'assemblea modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- delegare parte dei propri poteri al presidente, ad altro dei suoi membri o, in casi particolari, ad un socio, stabilendone nella delibera le attribuzioni.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. Il consiglio viene convocato dandone avviso ai componenti almeno due giorni prima della data di riunione. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente. Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da un verbale redatto dal segretario e firmato dal segretario e dal presidente. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 16

Il Presidente di "Zion" è nominato dal consiglio direttivo e può essere da esso sostituito in qualsiasi momento.

Articolo 17

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio. Convoca l'assemblea, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio stesso. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

SEGRETARIO

Articolo 18

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- predispone lo schema del bilancio consuntivo e del progetto di bilancio preventivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del direttivo;
- è a capo del personale.

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Art. 19

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti e due supplenti eletti dall'assemblea per due anni. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio dei probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso

giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

BILANCIO

Art. 20

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 21

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttivi marginali;
- rendite di beni immobiliari o mobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea con voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 -

comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 23

Le modifiche allo statuto sono decise dall'assemblea dei soci. Si mostra necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'assemblea. Le modifiche statutarie sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 primo comma della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

NORMA DI RINVIO

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto s fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

NORME TRANSITORIE

I soci fondatori che, provvisoriamente, compongono il Consiglio Direttivo come da atto costitutivo, devono convocare, entro 90 giorni dalla costituzione dell'associazione, l'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio Direttivo effettivo e per tutte le altre questioni di avvio dell'attività associativa.